

**ISTITUTO DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE
“C. BERETTA” DI GARDONE V.T. (BS)**

CONTRATTO INTEGRATIVO DI ISTITUTO 2023-24

PARTE NORMATIVA

Tra il Dirigente Scolastico (DS), prof. Stefano Retali, legale rappresentante dell'Istituzione Scolastica e i componenti della Rappresentanza Sindacale Unitaria (RSU) viene sottoscritta la presente Ipotesi di accordo, finalizzata alla stipula del Contratto Integrativo d'Istituto ai sensi dell'art. 22 del CCNL 2016-18 a seguito delle trattative avviate il 15 settembre 2023 (convocazione prot.n.5723 del 08.09.2023), proseguite nelle riunioni del 6 novembre, 20 novembre 2023 (convocazioni prot.n. 7429 del 26.10.2023 e 7988 del 13.11.2023) e conclusesi il 5 dicembre 2023 (convocazione prot. n°8546 del 20.11.2023) con la sottoscrizione dell'ipotesi di contratto integrativo provvisoria

Titolo I - Disposizioni generali

Art. 1 – Campo di applicazione, decorrenza, durata

Le disposizioni contenute nel presente contratto si applicano a tutto il personale docente ed ATA in servizio nell'istituto, con contratto di lavoro a tempo indeterminato e determinato. Possono essere applicate anche al personale di altre scuole che presta collaborazioni plurime nel rispetto di quanto previsto dal CCNL.

Gli effetti del presente contratto decorrono dal giorno successivo alla data di stipulazione portata a conoscenza tramite pubblicazione sul sito web istituzionale, fermo restando che quanto sottoscritto nel presente Contratto Integrativo di Istituto si intenderà tacitamente abrogato da eventuali successivi atti normativi e/o contrattuali nazionali o regionali, gerarchicamente superiori e a carattere imperativo, qualora incompatibili.

Il presente Contratto Integrativo di Istituto conserva validità per l'anno scolastico 2023-24, salvo proroghe che consentano di mantenerne inalterato il contenuto per durata triennale secondo quanto previsto dall'art. 7 c. 3 CCNL 2016-18.

I criteri di ripartizione delle risorse assegnate a qualunque titolo vengono negoziati con cadenza annuale.

Resta comunque salva la possibilità di modifiche e/o integrazioni a seguito di innovazioni legislative e/o contrattuali e/o a richiesta di uno dei soggetti firmatari, a mezzo di apposite sequenze contrattuali da elaborare con le stesse procedure adottate per la conclusione del contratto integrativo.

La verifica dell'attuazione del presente contratto integrativo avviene alla fine delle lezioni, in appositi incontri tra le parti. Tali incontri possono essere proposti dal dirigente scolastico o richiesti dai soggetti sindacali.

Entro dieci giorni dalla sottoscrizione definitiva il Dirigente Scolastico provvede a far pubblicare copia del presente Contratto Integrativo di Istituto all'albo e alle bacheche sindacali di ogni sede della scuola.

Per quanto non espressamente indicato nel presente Contratto Integrativo la normativa di riferimento in materia è costituita dalle norme legislative e contrattuali di seguito riportate: legge n. 300/70 (“Statuto dei Lavoratori”) e successive modificazioni; D.lgs. 297/94; D.lgs. 165/2001 e s.m.i.; CCNL 2006-09; CCNL 2016-18; D.lgs. 81/2008 e successive modificazioni; D.lgs. 196/2003 e s.m.i.; legge 107/2015 e s.m.i.; legge 146/1990 e s.m.i.; Accordo integrativo nazionale 08/10/1999;

Art. 2 - Procedure di raffreddamento, conciliazione e interpretazione autentica

Qualora insorgano controversie sull'interpretazione e/o sull'applicazione del presente Contratto Integrativo di Istituto, le parti si incontrano entro dieci giorni dalla richiesta di cui al successivo comma presso la sede della scuola, per definire consensualmente il significato della clausola controversa.

Al fine di iniziare la procedura di interpretazione autentica la parte interessata inoltra richiesta scritta all'altra parte, con l'indicazione della materia e degli elementi che rendono necessaria l'interpretazione.

La procedura deve concludersi entro 30 gg dalla data del primo incontro.

Nel caso si raggiunga l'accordo, questo sostituisce la clausola controversa sin dall'inizio della vigenza contrattuale.

Nella definizione di tutte le materie oggetto delle relazioni sindacali di Istituto, si tiene conto delle delibere degli organi collegiali, per quanto di competenza.

Titolo II – Relazioni sindacali

Art. 3 – Relazioni sindacali

Le relazioni sindacali si svolgeranno secondo quanto previsto dalle norme vigenti e più precisamente con le seguenti modalità conseguenti agli istituti contrattuali esistenti:

Sono oggetto di contrattazione integrativa d'istituto:

1. l'attuazione della normativa in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro;
2. i criteri per la ripartizione delle risorse del fondo d'istituto;
3. i criteri per l'attribuzione di compensi accessori, ai sensi dell'art. 45, comma 1 del d.lgs. n. 165/2001 al personale docente, educativo ed ATA, inclusa la quota delle risorse relative all'alternanza scuola-lavoro e delle risorse relative ai progetti nazionali e comunitari, eventualmente destinate alla remunerazione del personale;
4. i criteri generali per la determinazione dei compensi finalizzati alla valorizzazione del personale, ivi compresi quelli riconosciuti al personale docente ai sensi dell'art. 1, comma 127, della legge n. 107/2015;
5. i criteri e le modalità di applicazione dei diritti sindacali, nonché la determinazione dei contingenti di personale previsti dall'accordo sull'attuazione della legge n. 146/1990;
6. i criteri per l'individuazione di fasce temporali di flessibilità oraria in entrata e in uscita per il personale ATA, al fine di conseguire una maggiore conciliazione tra vita lavorativa e vita familiare;
7. criteri generali di ripartizione delle risorse per la formazione del personale nel rispetto degli obiettivi e delle finalità definiti a livello nazionale con il Piano nazionale di formazione dei docenti;
8. i criteri generali per l'utilizzo di strumentazioni tecnologiche di lavoro in orario diverso da quello di servizio, al fine di una maggiore conciliazione tra vita lavorativa e vita familiare (diritto alla disconnessione);
9. riflessi sulla qualità del lavoro e sulla professionalità delle innovazioni tecnologiche e dei processi di informatizzazione inerenti i servizi amministrativi e a supporto dell'attività scolastica.

La contrattazione integrativa di istituto si basa su quanto stabilito dalle norme contrattuali di livello superiore in quanto compatibili con le disposizioni di legge; non può in ogni caso prevedere impegni di spesa superiori ai fondi a disposizione della scuola. Le previsioni contrattuali discordanti non sono valide e danno luogo all'applicazione della clausola di salvaguardia di cui all'art. 48, comma 3 del Dlgs 165/2001.

Sono oggetto di confronto:

1. l'articolazione dell'orario di lavoro del personale docente, educativo ed ATA, nonché i criteri per l'individuazione del medesimo personale da utilizzare nelle attività retribuite con il Fondo d'Istituto;
2. i criteri riguardanti le assegnazioni alle sedi di servizio all'interno dell'istituzione scolastica del personale docente, educativo ed ATA;
3. i criteri per la fruizione dei permessi per l'aggiornamento.
4. promozione della legalità, della qualità del lavoro e del benessere organizzativo e individuazione delle misure di prevenzione dello stress lavoro correlato e di fenomeni di burn-out.

Sono materia di informazione:

1. la proposta di formazione delle classi e degli organici
2. criteri di attuazione dei progetti nazionali ed europei
3. tutto ciò che è oggetto di confronto e contrattazione
4. le decisioni del Comitato per l'applicazione e la verifica delle regole del protocollo di regolamentazione per tutelare la salute e la sicurezza dei lavoratori dal possibile contagio da nuovo coronavirus e garantire la salubrità dell'ambiente di lavoro (allegato 6 DPCM 26 aprile 2020), di cui fa parte integrante il RLS.

Il Dirigente fornisce l'informazione alla parte sindacale nel corso di appositi incontri, mettendo a disposizione anche l'eventuale documentazione.

Alla RSU, spettano permessi sindacali retribuiti in misura pari a 25 minuti e 30 secondi per ogni dipendente a tempo indeterminato in servizio, comprensivo delle unità di personale in posizione di comando e fuori ruolo, in base a quanto previsto dalle linee guida Aran 18/03/2014 e **dal CCNQ del 4.12.2017**.

All'inizio dell'anno scolastico, il dirigente provvede al calcolo del monte ore spettante ed alla relativa comunicazione alla RSU, che lo gestisce in piena autonomia e senza procedere ad ulteriore ripartizione.

I componenti la RSU comunicheranno di volta in volta e con almeno 48 ore di anticipo il giorno e il monte ore di cui necessitano per espletare il proprio mandato, secondo quanto previsto dal CCNQ 17/10/2013. Spetta all'Amministrazione il controllo puntuale del rispetto del monte ore globale attribuito alle RSU.

Gli incontri concordati a livello di Istituto avvengono di norma al di fuori dell'orario di lezione, ma possono essere effettuati, in caso di necessità, all'interno dell'orario di lezione usufruendo le RSU di permesso sindacale.

In ogni plesso dell'Istituto alla RSU viene assegnata una bacheca denominata "RSU" (ospitata anche sul sito web istituzionale) su cui affiggere materiale di interesse sindacale e tutti gli atti concernenti l'attività svolta come rappresentanza sindacale, senza la preventiva autorizzazione del Dirigente e assumendosene la responsabilità.

Un ulteriore spazio, denominato "Bacheca sindacale" (ospitata anche sul sito web istituzionale), verrà messo a disposizione per tutte le comunicazioni sindacali. Stampati e documenti possono essere inviati nella scuola per l'affissione, anche sullo spazio sindacale sul sito istituzionale, direttamente dalle strutture sindacali.

Le bacheche sono allestite in via permanente in luoghi di normale transito da parte del Personale in servizio a scuola e sul sito istituzionale dell'IIS Beretta.

Fermo restando quanto previsto dalle norme di legge in materia di sicurezza sul lavoro, la RSU designa al suo interno i Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza e ne comunica il nominativo al Dirigente. Qualora sia necessario, i rappresentanti possono essere designati anche all'interno del restante personale in servizio; i rappresentanti rimangono in carica fino a diversa comunicazione della RSU.

Prima della stipula del Contratto Integrativo d'istituto, la RSU può indire il referendum tra tutti i dipendenti della istituzione scolastica.

Le modalità per l'effettuazione del referendum, che non devono pregiudicare il regolare svolgimento del servizio, sono definite dalla RSU; la scuola fornisce il supporto materiale ed organizzativo.

Art. 4 – Assemblee

Lo svolgimento delle assemblee sindacali è disciplinato dall'art.8 CCNL. Le assemblee sindacali si possono svolgere anche a distanza su piattaforma telematica.

La richiesta di assemblea da parte di uno o più soggetti sindacali (RSU e OO.SS. rappresentative) deve essere inoltrata al Dirigente con almeno sei giorni di anticipo (4 nel caso l'assemblea si tenga fuori dall'orario di lezione). Ricevuta la richiesta, il Dirigente informa gli altri soggetti sindacali presenti nella scuola, che possono entro due giorni a loro volta richiedere l'assemblea per la stessa data ed ora. Nella richiesta di assemblea vanno specificati l'ordine del giorno, la data, l'ora di inizio e di fine, l'eventuale presenza di persone esterne alla scuola.

Ai fini del computo del monte ore individuale, per il personale che dichiara di voler partecipare all'assemblea, fa fede la dichiarazione scritta di adesione, che è irrevocabile. La mancata comunicazione implica la rinuncia a partecipare e l'obbligo di coprire il normale orario di servizio. Il personale che partecipa all'assemblea deve riprendere servizio alla scadenza prevista nella classe o nel settore di competenza. Il personale partecipante alle assemblee sindacali non è tenuto ad apporre firme di presenza durante l'assemblea né ad assolvere ad altri adempimenti. In occasione delle assemblee, rilevate le adesioni del personale docente, il dirigente informa le famiglie degli alunni. I docenti che non partecipano sono tenuti a proseguire le lezioni. Nel caso di adesione totale del personale ATA, le unità minime di personale da mantenere in servizio per garantire i servizi essenziali sono: n. 2 collaboratori scolastici per plesso, n. 1 assistente amministrativo per la sede e n. 1 assistente tecnico per i plessi Itis e Ipsia, individuati a rotazione tramite sorteggio.

Art. 5 – Agibilità

L'Ufficio protocollo assicura la tempestiva trasmissione alla RSU del materiale sindacale pervenuto alla scuola o via e-mail.

Alla RSU, per espletare i compiti connessi al mandato è consentito l'uso gratuito dei mezzi di comunicazione anche digitali presenti nell'Istituto, l'utilizzo di un locale per le proprie riunioni ed il supporto del personale ATA per la diffusione di eventuali comunicazioni ad personam all'interno dell'Istituto, garantendo la priorità alle esigenze della scuola e dell'attività didattica, con assunzione diretta di responsabilità.

Al di fuori del proprio orario obbligatorio di lezione o di servizio, alla RSU è consentito di comunicare con il personale, per motivi di carattere sindacale.

La RSU ha diritto di accesso agli atti della scuola sulle materie oggetto di confronto e di informazione, di cui agli articoli 5 e 6 del CCNL Scuola 2016-18, con riferimento anche a quanto previsto dal Dlgs 33/2013 e dal Dlgs 97/2016.

Il rilascio di copia degli atti avviene (quando previsto ai sensi della legge 241/90 e s.m.i.), senza oneri di segreteria, di norma entro due giorni dalla richiesta e comunque non oltre i cinque giorni.

Art. 6 – Incontri RSU

Gli incontri sono convocati dal Dirigente Scolastico anche su richiesta delle RSU. Il Dirigente Scolastico fornisce la documentazione per le materie previste nell'incontro almeno 48 ore prima. Di ogni incontro si formalizzeranno le decisioni assunte con apposito verbale sottoscritto in forma congiunta.

Il Dirigente scolastico e la RSU si impegnano ad osservare i termini previsti dal vigente CCNL 2016-18 art. 22, sia con riferimento al termine ultimo per l'inizio delle trattative sia per la sottoscrizione del contratto ed a tal fine concordano un calendario degli incontri.

Eventuali incontri non previsti nel calendario di cui al comma precedente possono essere richiesti da entrambe le parti e devono essere fissati entro 7 gg. dalla data della richiesta.

Art. 7 – Sciopero

Viene qui recepito il protocollo d'intesa stipulato tra le organizzazioni sindacali e l'IIS Beretta.

Tenuto conto che in data 12 gennaio 2021 nella Gazzetta Ufficiale – Serie Generale - nr.8 è stata pubblicata la delibera 17 dicembre 2020 della Commissione di Garanzia con la quale si recepisce l'Accordo nazionale sulle norme di garanzia dei servizi pubblici essenziali e sulle procedure di raffreddamento e di conciliazione in caso di sciopero nel Comparto Istruzione e Ricerca, sottoscritto dall'ARAN e dalle Organizzazioni sindacali FLC CGIL, CISL FSUR, UIL SCUOLA RUA, GILDA UNAMS, SNALS CONFESAL e ANIEF in data 2 dicembre 2020;

Considerato che tale Accordo nazionale sostituisce l'Accordo collettivo nazionale del 3 marzo 1999; Considerato che, ai sensi dell'art.3, comma 2 dell'Accordo nazionale del 2 dicembre 2020, presso ogni istituzione scolastica ed educativa il dirigente scolastico e le organizzazioni sindacali rappresentative, in quanto ammesse alle trattative nazionali ai sensi dell'art. 43 del d. lgs. n. 165/2001,

individuano in un apposito protocollo di intesa il numero dei lavoratori interessati ed i criteri di individuazione dei medesimi

Tra il Dirigente scolastico dell'Istituto d'Istruzione Superiore "C. Beretta", in quanto legale rappresentante pro tempore, Stefano Retali e le Organizzazioni sindacali rappresentative citate in premessa si stipula quanto segue:

1. Contingenti di personale necessario ad assicurare le prestazioni indispensabili di cui all'art. 2 dell'Accordo Nazionale 2 dicembre 2020

- attività, dirette e strumentali, riguardanti lo svolgimento degli scrutini finali, degli esami finali nonché degli esami di idoneità:
 - o n° 1 assistenti amministrativi (per il plesso centrale);
 - o n° 1 assistenti tecnici area informatica (per il plesso centrale);
 - o n° 1 collaboratori scolastici per l'uso dei locali interessati, per l'apertura e chiusura della scuola e per la vigilanza sull'ingresso principale (per ogni plesso interessato)
- raccolta, allontanamento e smaltimento dei rifiuti tossici, nocivi e radioattivi:
 - o n° 1 assistenti tecnici del reparto o del laboratorio interessati
 - o n° 1 collaboratori scolastici ai soli fini di garantire l'accesso ai locali del plesso/i interessato/i
- adempimenti necessari per assicurare il pagamento degli stipendi e delle pensioni per il periodo di tempo strettamente necessario in base alla organizzazione della scuola, ivi compreso il versamento dei contributi previdenziali ed i connessi adempimenti:
 - o Direttore dei servizi generali ed amministrativi;
 - o n° 1 assistenti amministrativi (plesso centrale);

2. Criteri di individuazione dei soggetti atti a garantire le prestazioni indispensabili. Nell'individuazione dei lavoratori interessati a garantire le prestazioni indispensabili si adottano i seguenti criteri:

- Disponibilità volontaria su richiesta dell'amministrazione
- In subordine, rotazione in base alla posizione nella graduatoria d'Istituto e/o graduatoria per le supplenze a partire dall'ultimo

3. Operazioni di scrutini e esami finali

In considerazione della peculiarità dei servizi resi nel settore scolastico, i tempi e la durata delle azioni di sciopero nell'Istituzione scolastica coincidenti con le operazioni di scrutinio sono così disciplinate:

- gli scioperi proclamati e concomitanti con le giornate nelle quali è prevista l'effettuazione degli scrutini non finali non devono comunque comportare un differimento della conclusione delle operazioni di detti scrutini superiore a cinque giorni rispetto alle scadenze fissate dal calendario scolastico;
- gli scioperi proclamati e concomitanti con le giornate nelle quali è prevista l'effettuazione degli scrutini finali non devono differirne la conclusione nei soli casi in cui il compimento dell'attività valutativa sia propedeutico allo svolgimento degli esami conclusivi dei cicli di istruzione; negli altri casi, i predetti scioperi non devono comunque comportare un differimento delle operazioni di scrutinio superiore a cinque giorni rispetto alla scadenza programmata della conclusione.

4. Applicazione del protocollo di intesa

Il Dirigente scolastico, sulla base del protocollo di intesa, emana il conseguente regolamento nel pieno rispetto dei criteri generali indicati ai precedenti punti 1 e 2 (qui di seguito riportato)

Art.1 – Prestazioni indispensabili

Nell'ambito dei servizi pubblici essenziali, come definiti dalla Legge 146/1990 e successive modifiche e dall'Accordo, con riferimento alla istituzione scolastica, sono da considerare prestazioni indispensabili i seguenti servizi:

- a) raccolta, allontanamento e smaltimento dei rifiuti tossici, nocivi e radioattivi;
- b) adempimenti necessari per assicurare il pagamento degli stipendi e delle pensioni per il periodo di tempo strettamente necessario in base alla organizzazione della scuola, ivi compreso il versamento dei contributi previdenziali ed i connessi adempimenti
- c) attività, dirette e strumentali, riguardanti lo svolgimento degli scrutini finali, degli esami finali nonché degli esami di idoneità:

Art.2 – Contingenti di personale per garantire le prestazioni indispensabili

Al fine di garantire le prestazioni indispensabili di cui all'art.1 del presente Regolamento, vengono individuati i seguenti contingenti di personale:

- per le attività di cui al punto a)
 - n° 1 assistenti tecnici del reparto o del laboratorio interessati
 - n° 1 collaboratori scolastici ai soli fini di garantire l'accesso ai locali del plesso/i interessato/i
Solo per motivi eccezionali se la data non può essere differita
- per le attività di cui al punto b):
 - Direttore dei servizi generali ed amministrativi;
 - n° 1 assistenti amministrativi (plesso centrale);
Solo per motivi eccezionali se la data non può essere differita
- per le attività di cui al punto c):
 - n° 1 assistenti amministrativi (per il plesso centrale);
 - n° 1 assistenti tecnici area informatica (per il plesso centrale);
 - n° 1 collaboratori scolastici per l'uso dei locali interessati, per l'apertura e chiusura della scuola e per la vigilanza sull'ingresso principale (per ogni plesso interessato)

Art.3 – Operazioni di scrutinio ed esami finali – limite ore individuali

In considerazione della peculiarità dei servizi resi nel settore scolastico, i tempi e la durata delle azioni di sciopero nell'Istituzione scolastica coincidenti con le operazioni di scrutinio sono così disciplinate:

- gli scioperi proclamati e concomitanti con le giornate nelle quali è prevista l'effettuazione degli scrutini non finali non devono comunque comportare un differimento della conclusione delle operazioni di detti scrutini superiore a cinque giorni rispetto alle scadenze fissate dal calendario scolastico;
- gli scioperi proclamati e concomitanti con le giornate nelle quali è prevista l'effettuazione degli scrutini finali non devono differirne la conclusione nei soli casi in cui il compimento dell'attività valutativa sia propedeutico allo svolgimento degli esami conclusivi dei cicli di istruzione; negli altri casi, i predetti scioperi non devono comunque comportare un differimento delle operazioni di scrutinio superiore a cinque giorni rispetto alla scadenza programmata della conclusione.

Ai sensi dell'art.10, comma 6, lettera a) dell'Accordo Nazionale gli scioperi non potranno superare, nell'anno scolastico, il limite di 40 ore individuali (8 giorni) nelle scuole dell'infanzia e primaria e il limite di 60 ore individuali (12 giorni) nella scuola secondaria di I e di II grado, garantendo comunque, da parte del singolo docente, l'erogazione di un monte ore non inferiore al 90% dell'orario complessivo di ciascuna classe

Art.4 – Criteri di individuazione del personale

In coerenza con le indicazioni del Protocollo di Intesa stipulato presso l'Istituzione scolastica in data 17 marzo 2021 con le OOSS rappresentative di comparto, i lavoratori interessati a garantire le prestazioni indispensabili sono individuati secondo i seguenti criteri generali:

- Disponibilità volontaria su richiesta dell'amministrazione
- In subordine, rotazione in base alla posizione nella graduatoria d'Istituto e/o graduatoria per le supplenze a partire dall'ultimo

Art.5 – Comunicazione del personale in occasione dello sciopero

In occasione dello sciopero, il Dirigente scolastico invita in forma scritta (o per e-mail) il personale a comunicare, sempre in forma scritta, entro il quarto giorno dalla comunicazione della proclamazione dello sciopero, la propria intenzione di aderire, non aderire o di non aver maturato ancora la propria decisione al riguardo.

Il dirigente scolastico, in occasione di ciascuno sciopero, individua, anche sulla base della comunicazione resa dal personale, i nominativi del personale in servizio presso l'istituzione scolastica da includere nei contingenti minimi, tenuto alle prestazioni indispensabili per garantire la continuità delle stesse.

I nominativi inclusi nei contingenti sono comunicati ai singoli interessati cinque giorni prima dell'effettuazione dello sciopero. Il soggetto individuato ha il diritto di ribadire, entro il giorno successivo alla ricezione della predetta comunicazione, la volontà di aderire allo sciopero già manifestata, chiedendo la conseguente sostituzione che è accordata solo nel caso sia possibile. L'eventuale sostituzione è comunicata agli interessati entro le successive 24 ore.

I dati relativi all'adesione allo sciopero dopo la sua effettuazione saranno resi pubblici sul sito web dell'istituzione scolastica; sarà inoltre comunicata al Ministero dell'Istruzione la chiusura totale o parziale dell'istituzione scolastica, qualora avvenuta, espressa in numeri relativi ai plessi e alle classi.

Art.6 – Comunicazione del Dirigente scolastico alle famiglie

Il Dirigente scolastico comunica alle famiglie, almeno cinque giorni prima dello sciopero, le seguenti informazioni per consentire alle stesse la valutazione della possibile incidenza dello sciopero sul funzionamento dell'istituzione scolastica:

- indicazione delle OO.SS. che hanno proclamato lo sciopero;
- le motivazioni poste alla base della vertenza;
- i dati relativi alla rappresentatività a livello nazionale;
- alle % di voti ottenuti dalle stesse OO.SS. in occasione delle ultime elezioni RSU nella scuola;
- le % di adesione registrate, a livello di scuola, agli scioperi proclamati nell'anno scolastico e in quello precedente, con indicazione delle sigle sindacali che vi hanno aderito;
- l'elenco dei servizi che saranno comunque garantiti;
- l'elenco dei servizi di cui si prevede l'erogazione sulla base delle comunicazioni rese dal personale.

Art.7 – Periodi di franchigia

Ai sensi dell'art.10, comma 6, lettera f) non possono essere proclamati scioperi nella istituzione scolastica:

- dall'1 al 5 settembre;
- nei tre giorni successivi alla ripresa delle attività didattiche dopo la pausa natalizia o pasquale.

Art.8 – Norme finali

Per quanto non definito nel presente Regolamento, si rinvia integralmente alle disposizioni della legge 146/1990 (come modificata e integrata dalla legge 11 aprile 2000 n.83) e all'Accordo nazionale citato in premessa.

In caso di dissenso da parte delle organizzazioni sindacali rappresentative di comparto, in ordine al presente Regolamento, sono attivate le procedure di conciliazione presso i soggetti competenti in sede locale come previsto dall'art. 11 (procedure di raffreddamento e conciliazione), comma 2, dell'Accordo citato in premessa.

Titolo III – Sicurezza

Per quanto qui non espressamente indicato si fa riferimento al "Cap. VII – Tutela della salute nell'ambiente di lavoro" del Contratto Collettivo Nazionale Comparto Scuola quadriennio giuridico 2006-2009 e alle successive norme legislative in materia.

Il dirigente scolastico, quale datore di lavoro, provvede a:

- adottare le misure protettive necessarie in materia di locali, strumenti, materiali, apparecchiature, video terminali...
- valutare i rischi esistenti
- elaborare il DVR

- designare l'ASPP
- nominare il medico competente
- conferire l'incarico di RSPP in via prioritaria a personale interno all'istituzione scolastica o in sub ordine ad altra istituzione scolastica. In via residuale si ricorre a personale esterno avvalendosi dell'opera di un esperto individuato all'interno degli Enti proprietari degli edifici scolastici e in ultima istanza ci si avvale dell'opera di un libero professionista.

Al RLS è garantito il diritto all'informazione per quanto riguarda tutti gli atti che afferiscono al Sistema di prevenzione e di protezione dell'istituto.

Al RLS viene assicurato il diritto alla formazione attraverso l'opportunità di frequentare un corso di aggiornamento specifico.

Il RLS può accedere liberamente ai plessi per verificare le condizioni di sicurezza degli ambienti di lavoro e presentare osservazioni e proposte in merito.

Il RLS gode dei diritti sindacali e della facoltà di usufruire dei permessi retribuiti, secondo quanto stabilito nel CCNL 2006/09 all'art. 73 e dalle norme successive, ai quali si rimanda.

Art. 8 – Soggetti tutelati

I soggetti tutelati sono tutti coloro che nell'istituzione scolastica prestano servizio a qualunque titolo e con qualsiasi contratto di lavoro, siano essi interni o esperti esterni.

Ad essi sono equiparati tutti gli studenti frequentanti l'Istituto e quanti vi frequentano corsi di specializzazione o di altro tipo o comunque presenti a scuola per iniziative di orientamento, per incontri, convegni o altro. Si ricomprendono tutti coloro che temporaneamente e legittimamente possono essere presenti all'interno degli edifici scolastici. Tali tutele si devono tradurre in specifiche previsioni all'interno del DVR.

Art. 9 – Le figure sensibili

Per ogni plesso scolastico sono individuate dal dirigente scolastico nella sua funzione di datore di lavoro le seguenti figure:

- addetti al primo soccorso
- preposti
- addetti al primo intervento sugli incendi
- addetti alle procedure di emergenza e di evacuazione

Le suddette figure sono individuate tra il personale fornito delle competenze necessarie e appositamente formate attraverso specifico corso in base a quanto previsto dal Dlgs 81/2008 e s.m.i. articolo 18.

I preposti (ex art.3 D.lgs. 81/2008) devono sovrintendere e vigilare sulla osservanza da parte dei dipendenti degli obblighi di legge, delle prescrizioni del DVR, delle disposizioni del dirigente scolastico e, in mancanza, informarlo delle criticità riscontrate.

Alle figure sensibili di plesso competono tutte le funzioni previste dal Dlgs 81/2008 e s.m.i., che esercitano sulla base del D.V.R., delle direttive impartite dal datore di lavoro e con il coordinamento dell'RSPP

In ogni plesso, all'inizio dell'anno scolastico viene esposto l'organigramma con i diversi incarichi relativi alla sicurezza, sentito anche il RLS ed in base al ruolo organizzativo e di proposta del RSPP, anche in conseguenza di quanto deciso di comune intento nella riunione periodica

Art. 10 – Responsabilità del personale

Tutti i lavoratori presenti all'interno delle strutture dell'istituto sono chiamati a svolgere un ruolo attivo nella notifica di eventuali criticità, anche e soprattutto in collaborazione con i RLS

Nel corso dell'anno scolastico vengono svolte almeno due prove di evacuazione in tutti i plessi.

Titolo IV – Personale

Art. 11 – Criteri generali per l'utilizzo di strumentazioni tecnologiche di lavoro in orario diverso da quello di servizio, al fine di una migliore conciliazione tra vita lavorativa e vita familiare (diritto alla disconnessione)

1. I criteri per l'utilizzo di strumentazioni tecnologiche di lavoro in orario diverso da quello di servizio, al fine di una migliore conciliazione tra vita lavorativa e vita familiare, vengono stabiliti come segue:

1. L'Amministrazione potrà pubblicare liberamente sulle piattaforme telematiche istituzionali oppure inviare a mezzo mail al personale scolastico comunicazioni e/o informazioni a carattere professionale. Il personale è tenuto a prenderne visione in orario di servizio e comunque in tempo utile rispetto allo svolgimento delle attività previste, fatto salvo il preavviso di almeno 5 giorni e nel rispetto di situazioni eccezionali e di straordinaria urgenza
2. b) in caso di estrema urgenza e comunque sempre in maniera motivata, derivante in particolare dall'esigenza di garantire la sicurezza degli studenti e della scuola, è possibile raggiungere il personale su indirizzi e-mail, account social e telefoni anche in deroga rispetto alle fasce sopra esposte
3. c) L'eventuale svolgimento di una prestazione lavorativa, necessaria e urgente in conseguenza della comunicazione intervenuta tra l'istituzione scolastica e il dipendente, sarà considerata come lavoro effettivo per riconoscimento di compenso accessorio e/o riposi compensativi

Art. 12 – Riflessi sulla qualità del lavoro e sulla professionalità delle innovazioni tecnologiche e dei processi di informatizzazione inerenti i servizi amministrativi e a supporto dell'attività scolastica

1. Le innovazioni tecnologiche digitali e i processi di informatizzazione inerenti ai servizi amministrativi e a supporto dell'attività scolastica determinano i seguenti riflessi sull'attività lavorativa e sulla professionalità:

- a) una progettazione dei servizi improntata sulla certezza delle procedure (predefinite, standardizzate, condivise ed adeguatamente comunicate) all'interno delle quali devono essere individuate con chiarezza le funzioni e le responsabilità di ciascun operatore in modo da garantire la massima qualità delle prestazioni professionali, il benessere organizzativo e la prevenzione dello stress lavoro correlato;
- b) una riduzione dei tempi di lavorazione di procedure ripetitive, a vantaggio di tempi più distesi per la programmazione e l'attuazione delle azioni professionali di profilo
- c) la definizione periodica di monitoraggi e confronti per rilevare le criticità e adottare i conseguenti correttivi;
- d) una diversa modalità di relazioni con istituzioni, organizzazioni sindacali, enti, utenza interna ed esterna, operatori economici, professionisti caratterizzata da rapidità e chiarezza;
- e) una diversa organizzazione del lavoro per favorire l'effettuazione di prestazioni professionali a distanza, nel rispetto delle disposizioni contrattuali e con il consenso del personale interessato dai processi di innovazione;
- f) una diversa organizzazione e modalità di fruizione delle attività di formazione in servizio del personale;
- g) una applicazione più efficace e flessibile delle normative generali sulla privacy e sicurezza, trasparenza e diritto di accesso;

2. Per garantire effettivi risultati di buon andamento dei servizi amministrativi a supporto dell'attività scolastica, derivanti dall'introduzione degli strumenti digitali e dell'innovazione tecnologica, sono fondamentali gli strumenti delle direttive e della pianificazione, uniti a quelli del confronto e del dialogo con il personale dipendente. Le direttive di massima del dirigente scolastico sono condivise con il dsga così come il Piano delle attività del personale ATA ha come presupposto il consenso quanto più largo possibile del personale stesso. Prima della formalizzazione della proposta il Dsga deve confrontarsi con il dirigente e accogliere i suoi indirizzi in materia di organizzazione del lavoro e di attuazione del Piano triennale dell'offerta formativa. Strumento fondamentale perché l'innovazione digitale e tecnologica possa avere un impatto positivo sul benessere organizzativo del

personale dipendente è l'adozione da parte del dirigente scolastico, d'intesa con il DSGA e sentito il personale stesso, di adeguati piani di formazione continua in servizio.

Art. 13 – Criteri per l'individuazione di fasce temporali di flessibilità oraria in entrata ed in uscita per il personale ATA, al fine di conseguire una maggiore conciliazione tra vita lavorativa e vita professionale

I criteri per l'individuazione di fasce temporali di flessibilità oraria in entrata e ed in uscita per il personale ATA, al fine di conseguire una maggiore conciliazione tra vita lavorativa e vita professionale, devono comunque essere rispettosi dell'orario di servizio dell'istituzione scolastica stabilito nel PTOF e l'orario di lavoro disciplinato dagli articoli 51, 53, 54 e 55 del CCNL 29/11/2007.

I criteri di cui al precedente capoverso sono stabiliti come segue:

- a) possibilità, a domanda, di anticipare o posticipare l'entrata e conseguentemente l'uscita nel limite massimo di 10 minuti, sia per il turno antimeridiano che pomeridiano (solo antimeridiano durante il periodo estivo), fatte salve le esigenze di servizio e di svolgimento, all'interno del turno, di tutti i compiti assegnati dal Dsga nel piano di lavoro di ciascun dipendente e con particolare riguardo al compito di apertura delle sedi.
- b) possibilità, a richiesta del personale interessato, di attribuire un orario spezzato tra il turno antimeridiano e quello pomeridiano, assicurando una prestazione di orario minima di almeno due ore in ciascuno spezzone orario giornaliero
- c) la possibilità di accedere alle previsioni di cui alle lettere a) e b) del presente comma non deve pregiudicare il regolare svolgimento dei servizi generali, ausiliari ed amministrativi, così come prospettati dal piano annuale delle attività ed in base al PTOF
- d) in presenza di un numero di richieste superiori a quelle concedibili, si terrà conto delle esigenze personali e familiari debitamente documentate del dipendente, anche collegate a particolari ed apprezzabili stati
- e) le fasce temporali di flessibilità oraria riguardanti il Dsga sono concordate con il dirigente scolastico nell'osservanza dei criteri contenuti nel presente articolo.

Titolo V – Criteri relativi alla ripartizione del Fondo per il miglioramento dell'offerta formativa (MOF)

Art. 14 - Ripartizione incarichi e compensi

Gli incarichi per i quali si accede al MOF andranno distribuiti in modo equo fra il personale, tenendo naturalmente conto delle singole professionalità e competenze, delle progettualità approvate dal Collegio docenti, delle attività previste dal Piano di miglioramento connesso al RAV e ricompreso nel PTOF, delle complessive disponibilità individuali, evitando il cumulo nella stessa persona di un numero eccessivo di incarichi soggetti a retribuzione. In caso di unità di personale disponibile superiori ai posti effettivamente attribuibili, si farà riferimento in primo luogo al criterio della anzianità di servizio e successivamente a quello della rotazione.

Nel rispetto dei principi sopra enunciati, l'attribuzione degli incarichi da parte del dirigente scolastico ai docenti per il miglioramento dell'offerta formativa e per il funzionamento della struttura organizzativa che si traducono in prestazioni aggiuntive di lavoro rispetto agli obblighi di funzione (sia per attività di insegnamento che funzionali all'insegnamento) e che comportano la corresponsione di compenso accessorio è legata al rispetto dei seguenti criteri:

- 1) Dichiarata disponibilità dei docenti ad assumere l'incarico aggiuntivo
- 2) Individuazione da parte del Collegio docenti con indicazione della funzione da svolgere
- 3) Individuazione da parte del Dirigente scolastico nel rispetto dei criteri generali e delle competenze professionali stabiliti dal Collegio docenti, sentiti i coordinatori dei dipartimenti e/o dei consigli di classe
- 4) Individuazione nell'ambito di progettualità presentate da dipartimenti e/o consigli di classe approvate dal Collegio docenti

- 5) Individuazione a seguito di avviso pubblico di selezione, da praticare obbligatoriamente in caso di progetti nazionali ed europei
- 6) Individuazione a seguito di circolare con richiesta di disponibilità che specifichi le prestazioni e le competenze professionali richieste.

- Con riferimento alle funzioni strumentali, per l'a.s.2023-24 la somma assegnata di euro 6.108,19 lordo dipendente verrà utilizzata per la liquidazione dei seguenti compensi forfettari a lordo dipendente:

1. **Internazionalizzazione e lingue straniere** euro 1018,032 (un docente)
2. **Bisogni educativi speciali ed inclusività** euro 1018,032 (un docente)
3. **Progettualità di Cittadinanza** euro 1018,032 (un docente)
4. **Servizi digitali per la didattica e la comunicazione** euro 1018,032 (un docente)
5. **Didattica digitale, Piano nazionale scuola digitale e formazione digitale** euro 1018,032 (un docente)
6. **Coordinamento progettazione ed attuazione PCTO** euro 339,343 a testa per 3 docenti (uno per ogni plesso)

- **Con riferimento alle aree a forte processo immigratorio**, i compensi previsti per la realizzazione delle relative attività sono determinati in euro 35,00 (trentacinque) orari lordo dipendente come da tabella 5 allegata al CCNL 2007 fino all'entrata in vigore del nuovo CCNL 2019-21 quando l'ora di insegnamento sarà valorizzata € 38,50 orari lordo dipendente.

- **Con riferimento alle ore eccedenti per la sostituzione dei docenti assenti**, il compenso orario lordo dipendente previsto è 1/65 dello stipendio tabellare iniziale

- **Con riferimento alle ore eccedenti per le attività complementari di educazione fisica**, ai sensi dell'art. 87 comma 2 del CCNL 2007, saranno compensate nella misura oraria maggiorata del 10% (1/78 +10%) prevista dall'art. 70 del CCNL 4.8.1995.

- **Con riferimento alle attività dei tutor e dell'orientatore previsti dal DM n°328 del 22/12/2022** i compensi accessori previsti sono i seguenti, sulla base delle risorse assegnate all'IIS Beretta nella misura di € 69.144,36 lordo dipendente:

- I tutor individuati a seguito di avviso ad evidenza pubblica sono 23
- L'orientatore è unico per l'intero Istituto
- Il compenso accessorio dell'orientatore è fissato in € 1507,16 lordo dipendente
- Il compenso accessorio minimo di ogni tutor è fissato in € 2147,70 lordo dipendente
- La somma residua, sottratto il compenso accessorio dell'orientatore e i compensi accessori minimi dei tutor, sarà divisa per il numero degli studenti eccedenti i 30 assegnati ad ogni tutor. Il valore unitario risultante sarà moltiplicato per il numero di studenti assegnato ad ogni tutor eccedente le trenta unità e si sommerà al compenso accessorio minimo, andando a individuare il compenso accessorio totale lordo dipendente per ogni tutor.

Per quanto riguarda il personale Ata, a ripartizione degli incarichi specifici e dei compiti di particolare responsabilità viene effettuata in modo equo fra il personale in organico nel rispetto delle professionalità maturate, della formazione effettuata e della effettiva disponibilità.

Tutti i compensi forfettari per le attività aggiuntive che non possono essere completate per assenza del lavoratore, superiore complessivamente a venti giorni, verranno retribuiti in proporzione all'attività svolta durante l'anno scolastico e in relazione all'incarico di lavoro assegnato.

Tutto il personale dovrà presentare come atto conclusivo dell'incarico conseguito una relazione attestante l'attività svolta, completa della rendicontazione degli obiettivi conseguiti desunta dalla verifica e valutazione degli indicatori assunti in fase di progettazione. Senza questa relazione non si potrà procedere alla liquidazione del compenso previsto. La relazione andrà presentata anche dalle commissioni costituite dal Collegio dei Docenti per lo svolgimento di determinati compiti. Il coordinatore indicherà le ore effettivamente svolte in riunione da ogni componente.

Calcolato l'ammontare del fondo, comprensivo di tutte le voci di cui all'art.84 del CCNL e riscontrato l'ammontare dei residui di gestione, si fisseranno i criteri di ripartizione tra il personale; di norma la suddivisione avviene in proporzione al numero dei lavoratori delle due categorie personale Docente e Non Docente. Le percentuali di riparto verranno stabilite di anno in anno in sede di contrattazione

integrativa. In una fase successiva si procede all'individuazione delle attività che saranno compensate così come dettagliato negli allegati al presente contratto, elaborati ed approvati per ogni annualità di vigenza.

I fondi trasferiti per le attività didattiche legate alle Aree a forte processo immigratorio e per l'Avviamento alla pratica sportiva saranno utilizzati sulla base di una progettualità annuale elaborata dai dipartimenti linguistico-letterari dei tre plessi nel primo caso e dal dipartimento di scienze motorie nel secondo sulla base dei criteri approvati dal Collegio docenti, valorizzando risorse professionali interne in base alla loro disponibilità e competenza, oltre che applicando il principio di rotazione, quando possibile. Il quadro generale delle progettualità annuali e delle azioni correlate, anche relative all'impiego dei docenti in base alla programmazione stabilita dai dipartimenti, sarà portato a conoscenza delle RSU d'Istituto, con successiva rendicontazione finale. Il compenso orario delle attività di insegnamento e funzionali all'insegnamento remunerate con il fondo per le Aree a forte processo immigratorio è remunerato in base al valore tabellare dell'ora aggiuntiva previsto dal CCNL vigente. Il compenso orario per le attività di avviamento alla pratica sportiva è quello stabilito dall'art. 70 CCNL 1995.

I fondi trasferiti per ore eccedenti finalizzate alla sostituzione dei docenti assenti saranno utilizzati da parte dei coordinatori di plesso, delegati dal dirigente scolastico per questa funzione, che provvederanno alla individuazione diretta dei docenti incaricati della sostituzione, che dovranno esprimere disponibilità espressa a svolgere l'incarico. Prioritariamente verranno individuati docenti della classe e/o della stessa disciplina del docente assente, nel rispetto del principio di rotazione dei docenti incaricati. Il compenso orario per le ore eccedenti finalizzate alla sostituzione dei colleghi assenti è pari a 1/65 dello stipendio iniziale tabellare.

I compensi orari per le attività aggiuntive del personale docente e Ata seguiranno gli importi tabellari stabiliti dal CCNL 2019-21 a partire dal 1° gennaio 2024, fatti salvi gli importi forfetari stabiliti in contrattazione integrativa.

Art. 15 – Criteri per l'attribuzione di compensi accessori al personale docente e ATA in conseguenza della attuazione di progetti europei

1. Relativamente alla partecipazione della scuola ai Progetti europei (PN, Erasmus+) viene effettuata l'informazione dopo l'approvazione della partecipazione ai bandi da parte del Collegio dei Docenti e del Consiglio di Istituto. Ulteriore informazione verrà data in caso di approvazione e conseguente finanziamento dei progetti. In sede di confronto sui criteri per l'individuazione del personale docente ed ATA da utilizzare nelle attività retribuite con il fondo di istituto, si effettua lo stesso anche sui criteri per l'individuazione del personale che parteciperà alla realizzazione del progetto finanziato con fondi comunitari. All'informazione sui finanziamenti effettivamente assegnati alla scuola per la realizzazione del progetto, seguirà una specifica sessione di contrattazione relativamente all'utilizzo dei fondi del progetto specificamente destinati al personale, soprattutto per quanto riguarda i compensi diversi da quelli riconosciuti a costi standard. Detta sessione di contrattazione sarà oggetto di nuova certificazione di compatibilità finanziaria da parte dei revisori come previsto dall'art.22 comma 4 lett. c). In sede di informazione sull'utilizzo dei fondi per il compenso accessorio sarà data specifica informazione sulle retribuzioni erogate a ciascuna unità di personale della scuola coinvolta nella realizzazione del progetto.

2. I criteri per l'individuazione del personale docente e ATA impegnato in progetti finanziati con fondi europei sono fissati come segue:

a) riguardo al personale docente che svolge funzioni di tutor e/o esperto formatore l'individuazione verrà fatta mediante avvisi di selezione pubblici diretti al personale docente interno, pubblicati all'albo d'Istituto per almeno sette giorni; si potranno reperire con gli stessi strumenti selettivi altre figure professionali quali progettisti, collaudatori e referenti per la valutazione. In questo caso i compensi saranno erogati in base alle tabelle allegate al CCNL 2007 per le attività aggiuntive, a seguito di rendicontazione.

b) ai fini della selezione del personale docente, si considerano prioritariamente le specifiche e documentate esperienze professionali e titoli formativi che il personale docente possiede, in relazione

alle prestazioni aggiuntive necessarie per le attività didattiche e di organizzazione della didattica da svolgere; in seconda battuta si terrà conto della anzianità di servizio, con particolare riguardo a quella maturata nell'IIS Beretta

c) ai fini della selezione del personale ATA, si potrà ricorrere a procedure selettive collegate ad avvisi pubblici (sulla base di quanto sopra esposto al punto b), ma in via prioritaria le unità di personale necessarie, i tempi ed i modi della prestazione professionale, le mansioni verranno individuate all'interno del piano annuale delle attività del personale ATA. Se in questo caso si è in presenza di un numero di personale disponibile superiore alle prestazioni da assegnare, in possesso dei necessari requisiti, si applica la regola della maggiore anzianità di servizio nella scuola di servizio e in generale di ruolo.

d) in assenza di disponibilità e / specifiche professionalità si farà ricorso alle collaborazioni plurime previste dagli artt. 35 e 37 del CCNL 2007 e successivamente a personale esterno.

3. I compensi per il personale docente impegnato nei ruoli e nelle funzioni di tutor ed esperto formatore verranno attribuiti a costi standard. Per tutte le altre prestazioni professionali non espressamente previste dagli avvisi PN 2021-27, la remunerazione dei compensi avverrà in base alle tabelle di profilo professionale allegate al CCNL ed alla durata della prestazione

Art. 16 – Criteri generali di ripartizione delle risorse per la formazione del personale nel rispetto degli obiettivi e delle finalità definiti a livello nazionale con il Piano nazionale di formazione dei docenti

Le risorse attribuite annualmente all'Istituzione scolastica per la formazione del personale docente verranno utilizzate nel rispetto dei seguenti criteri in ordine di priorità:

- 1) Individuazione all'interno dell'Istituzione scolastica (anche in rete con altre scuole) di docenti per lo svolgimento della funzione di formatore a seguito di avviso pubblico di selezione che valorizzi il possesso dei titoli professionali necessari in relazione alle tematiche ed alle azioni laboratoriali affrontate. In questo caso il compenso accessorio riconosciuto al docente formatore è quello riconosciuto dal D.I. 326/1995.
- 2) Individuazione all'esterno delle risorse professionali necessarie, se non presenti all'interno dell'Istituzione scolastica, previo avviso pubblico di selezione rivolto sia a docenti di altre scuole che a professionalità esterne
- 3) Trasferimento delle risorse assegnate, in tutto o in parte, alla istituzione scolastica capofila per la formazione della Rete di Ambito 6 Brescia e Valle Trompia per lo svolgimento di azioni formative rivolte a tutti di docenti dell'ambito

Titolo VI – Clausola di salvaguardia finanziaria

Nel caso in cui si verifichino le condizioni di cui all'art. 48, comma 3, del D.lgs. 165/2001, il Dirigente può sospendere, parzialmente o totalmente, l'esecuzione delle clausole del presente contratto dalle quali derivino oneri di spesa.

Nel caso in cui l'accertamento dell'incapienza del FIS intervenga quando le attività previste sono state già svolte, il Dirigente dispone, previa informazione alla parte sindacale, la riduzione dei compensi complessivamente spettanti a ciascun dipendente nella misura percentuale necessaria a garantire il ripristino della compatibilità finanziaria.

Se a seguito di monitoraggio interno risultino eventuali risorse non impiegate, queste ultime potranno essere oggetto di ulteriore contrattazione d'Istituto, anche in corso d'anno.

Letto, approvato e sottoscritto in data 5 dicembre 2023

Il Dirigente Scolastico:

Stefano Retali

I componenti della RSU:

Fulvio Bernardelli

Alessandro Cuomo

Cosimo Vacca

Roberto Marcolini

Luisa Parola

Vincenzo Cominassi



Elenco firmatari

Stefano Retali

Firma di Stefano Retali

Firma

Fulvio Bernardelli

Firma di Fulvio Bernardelli

Firma

Vincenzo Cominassi

Firma di Vincenzo Cominassi

Firma

Alessandro Cuomo

Firma di Alessandro Cuomo

Firma

Roberto Marcolini

Firma di Roberto Marcolini

Firma

Luisa Parola

Firma di Luisa Parola

Firma

Cosimo Vacca

Firma di Cosimo Vacca

Firma